

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Art.1 La Commissione Amministrativa della Regola è composta di 5 membri iscritti nell'Anagrafe Generale.
Viene eletta mediante votazione segreta dai regolieri iscritti nell'Anagrafe Generale della Regola e dura in carica 5 anni.

Art.2 Non sono eleggibili :

- a) i dipendenti della Regola e quelli dei Consorzi ed Associazioni di cui la Regola fa parte;
- b) coloro che hanno liti pendenti con la Regola, compresa la messa in mora da parte del Tesoriere;
- c) coloro che direttamente ed in via continuativa hanno in appalto lavori e forniture per la Regola;
- d) coloro che hanno in locazione fabbricati della Regola;
- e) il Sindaco ed i Membri della Giunta del Comune di S.Stefano di Cadore ed il Presidente della Comunità Montana del Comelico e Sappada, qualora siano regolieri di S.Stefano.

Art.3 Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione Amministrativa in carica, il Presidente della Regola o l'Amministratore Unico, indice le elezioni, dandone avviso agli elettori con manifesti murali e comunicazione personale.

Art.4 I regolieri possono presentare liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a cinque(candidati).

Art.5 La lista o le liste devono contenere le generalità dei candidati e devono essere depositate presso la segreteria della Regola entro il decimo giorno antecedente quello fissato per la votazione.
Successivamente viene stampato ed esposto al pubblico un manifesto generale contenente la lista o le liste presentate dagli elettori e vengono notificati i certificati elettorali.

Art.6 La lista o le liste devono essere presentate da cinque regolieri iscritti nell'Anagrafe Generale e non candidati, i quali dovranno sottoscriverle.

I candidati a loro volta dovranno sottoscrivere una dichiarazione per l'accettazione della candidatura; le sottoscrizioni sono fatte in presenza del segretario della Regola o da suo delegato ed alle stesse viene attribuito un

numero progressivo iniziando dall'uno in ordine di giorno, ora e minuto della presentazione.

Art.7 Nella sala delle votazioni sono messe a disposizione degli elettori due cabine per l'espressione segreta del voto e sul tavolo della Presidenza un'urna per il deposito delle schede dopo la votazione. Nella stessa sala delle votazioni devono essere esposte due copie dei manifesti recanti la riproduzione della lista o delle liste dei candidati e l'altro recante le norme per l'espressione del voto.

Art.8 La scheda per l'espressione del voto che verrà consegnata dal Presidente del Seggio, sulla quale saranno riprodotte la lista o le liste dei candidati, avrà in testa sul lato sinistro un quadratino per il voto di lista ed un quadratino a fianco di ciascun candidato per le singole preferenze. L'elettore ha diritto di votare per cinque candidati, in qualunque lista si trovino, tracciando un segno di croce nel quadratino posto a fianco dei candidati prescelti oppure sul quadratino posto in testa alla lista; in questo ultimo caso il voto si intende dato a tutti i candidati componenti la lista.

Art.9 Il Seggio Elettorale è composto da un Presidente, da tre Scrutatori e da un Segretario. Il Presidente nomina il Vice Presidente ed il Segretario scelti tra i componenti del Seggio elettorale. I componenti del Seggio stesso sono nominati dalla Commissione Amministrativa della Regola; sono esclusi dall'Ufficio i regolieri di S.Stefano i quali siano parenti ed affini entro il secondo grado dei candidati all'elezione. Il Presidente del Seggio deve accertare l'identità dell'elettore. Uno degli scrutatori deve convalidare con la propria firma sulla lista degli elettori l'avvenuta votazione.

Art.10 L'insediamento del Seggio avrà luogo alle ore 7,00 del giorno prestabilito per le operazioni preliminari. Le operazioni voto avranno inizio alle ore 8,00 e si chiuderanno alle ore 20,00. terminate le votazioni il Presidente, con l'aiuto e l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede con l'assegnazione dei voti riportati da ciascun candidato e che saranno riportati sulle apposite tabelle per lo scrutinio.

Art.11 terminate le operazioni di scrutinio e l'esatto controllo dei votanti, il Presidente proclamerà eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, tenendo presente quanto segue :

a) per la validità della votazione devono partecipare alla medesima la metà+1 dei regolieri iscritti nell'Anagrafe Generale della Regola;
b) non possono far parte contemporaneamente della Commissione Amministrativa i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Nel caso in cui risultassero eletti viene proclamato membro della Commissione Amministrativa quello dei due che ha riportato il maggior numero dei voti; a

parità di voti quello di maggiore età.
A quello che risulta escluso subentra il candidato che segue in graduatoria con le stesse modalità sopra esposte.

Art.12 Di tutte le operazioni svolte dal Seggio elettorale sarà redatto apposito verbale da parte del Segretario e sottoscritto da tutti i componenti il Seggio. Detto verbale verrà consegnato al Segretario della Regola che deve rilasciare ricevuta a nome della Commissione Amministrativa uscente per essere depositato e conservato nell'Archivio della Regola.

Art.13 Qualora la elezione non risultasse valida per la mancanza del numero legale di cui all'articolo 11, lettera a del presente Regolamento, la stessa viene ripetuta entro otto giorni e per la sua validità è sufficiente la partecipazione di qualunque numero di regolieri iscritti in Anagrafe Generale.

Il presente Regolamento Elettorale, composto di tredici articoli è stato votato dall'Assemblea Generale dei Regolieri il 31.07.94 ed è in vigore dal 16.08.1994.

IL PRESIDENTE
DE CANDIDO ROMOLE GIORGIO

De Candido Romole Giorgio